

**REGOLAMENTO**  
**PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI**  
**E PER LA GESTIONE DEL MANCATO VERSAMENTO**

**(Approvato dal Consiglio con Delibera del 22 Dicembre 2016)**

## **1. Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi annuali da parte degli Iscritti nonché le modalità di gestione del mancato versamento, ivi compreso il deferimento al Consiglio di Disciplina per l'applicazione delle relative sanzioni.

## **2. Funzione dei contributi**

I contributi costituiscono le entrate del bilancio del Consiglio dell'Ordine e sono finalizzati a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente.

## **3. Obbligatorietà**

Il contributo dovuto dall'Iscritto all'Ordine Professionale ha natura legale ed è obbligatorio ai sensi del RD 2537/1925. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell'Ordine il diritto alla riscossione del contributo e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine.

Il contributo è annuale ed è dovuto per anno civile. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione esso è dovuto per l'intero anno. Il contributo è unico e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento del contributo permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo.

## **4. Determinazione del contributo**

La determinazione della misura dei contributi a carico dell'iscritto avviene, ai sensi e per gli effetti dell'art 5 della L. 1395/1923 e dell'art. 37 RD 2537/25.

Il Consiglio può stabilire a favore di specifiche categorie di professionisti, in virtù dell'età anagrafica, di iscrizione all'albo o di status soggettivi, un contributo di ammontare diverso.

## **5. Comunicazione del contributo**

Il Presidente dell'Ordine informa annualmente gli iscritti, attraverso la pubblicazione sul sito, dell'importo della quota a valere per l'anno successivo e delle modalità di pagamento.

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio e indicate nella richiesta di pagamento. La richiesta di pagamento sarà inviata a mezzo PEC<sup>1</sup> e, in caso di mancata comunicazione della PEC da parte dell'iscritto, a mezzo di mail ordinaria a ciascun Iscritto, nonché pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine.

A tal riguardo, sarà cura di ogni iscritto comunicare le variazioni dei propri contatti alla segreteria dell'Ordine e aggiornare il proprio indirizzo e i propri recapiti telefonici, nonché PEC e mail ordinaria.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 16. Co. 7 del DL 185/2008 gli Iscritti sono tenuti a possedere e comunicare all'Ordine il proprio indirizzo PEC.

Resta inteso che l'Ordine non è responsabile della mancata ricezione, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento, posto che l'iscritto è consapevole del suo obbligo di versamento annuale e può attingere le informazioni dal sito web istituzionale dell'Ordine.

## **6. Modalità di pagamento - Rateizzazione**

Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota di norma entro il 28 febbraio di ciascun anno ed è possibile procedere al pagamento attraverso le seguenti modalità:

- c/c bancario
- c/c postale
- carta di credito o bancomat presso la segreteria
- contanti o assegno presso la segreteria
- bollettino MAV

## **7. Cancellazione**

La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento del contributo a far data dall'anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento. L'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione relativamente all'anno in cui è avvenuta la richiesta di iscrizione.

La cancellazione per trasferimento in corso d'anno da un Consiglio Provinciale ad un altro opera dalla data della delibera. In caso di trasferimento all'Ordine di Brescia, l'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione per l'intero anno a prescindere dal mese dell'anno in cui si sia iscritto.

Non è possibile la cancellazione se l'iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di iscrizione all'albo. Parimenti non è possibile la cancellazione in pendenza di procedura disciplinare.

La cancellazione per decesso dell'iscritto decorre sempre dalla data del decesso; pertanto nessuna quota potrà essere imposta per gli anni successivi, nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi.

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento del contributo dall'anno successivo alla data della sentenza.

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine. Al contrario può dar luogo a giudizio disciplinare ai sensi dell'art. 20.2 del vigente Codice Deontologico.

## **8. Reiscrizione**

La reiscrizione all'Albo comporta l'obbligo del pagamento dei contributi con le stesse modalità previste per le nuove iscrizioni.

## **9. Sospensione**

In caso di sospensione dall'Albo il contributo è integralmente dovuto per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'efficacia dell'iscrizione.

## **10. Ritardato pagamento**

Decorsi sessanta giorni dal termine del pagamento del contributo senza che l'iscritto abbia provveduto, l'Ordine procederà ad inviare un sollecito bonario di pagamento via PEC o, in assenza di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ordine, via mail ordinaria.

Decorsi infruttuosamente ulteriori 30 giorni, l'Ordine procederà ad un secondo sollecito bonario di pagamento con indicazione che il versamento effettuato entro 15 giorni non comporterà nessuna conseguenza per l'iscritto.

Laddove anche il secondo sollecito bonario non sortisca effetto, l'Ordine procede ad inviare formale richiesta di pagamento all'iscritto, mediante comunicazione da inoltrarsi via PEC o, in mancanza, a mezzo Racc. A/R con ricevuta di ritorno. In pari comunicazione all'iscritto verranno indicate tutte le conseguenze cui questi sarà sottoposto in caso di mancato pagamento, nel rispetto del presente regolamento, e verrà anche richiesto il versamento di una somma pari al 5% della quota di iscrizione annuale a titolo di ristoro delle spese postali e di Segreteria.

La formale richiesta di pagamento costituisce a tutti gli effetti di legge formale messa in mora ed avviso di possibile deferimento al Consiglio di disciplina

Il pagamento parziale della quota di iscrizione non è previsto e comunque non preclude la messa in mora che sarà costituita secondo le modalità sopra indicate.

## **11. Inadempimento – Deferimento al Consiglio di Disciplina**

Il Consiglio vigila sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.

Quando la morosità, anche parziale, persista da almeno 12 mesi decorrenti dalla data di scadenza del versamento, l'Ordine territoriale procederà a deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina che dovrà, nel rispetto della normativa di riferimento e all'esito della celebrazione del procedimento disciplinare, comminare nei confronti dell'iscritto la relativa sanzione. La sospensione a tempo indeterminato eventualmente comminata cessa al momento del pagamento da parte dell'iscritto.

Qualora la morosità persista da oltre 3 anni e il Consiglio dell'Ordine abbia esperito tutti i tentativi per ricevere il pagamento, il Consiglio procede, con apposita lettera Racc. A/R o PEC, a diffidare il professionista sospeso a sanare entro trenta giorni la morosità maturata facendo nel contempo presente che, in difetto, la sospensione sarà ritenuta quale mancato interesse al mantenimento dell'iscrizione e che, conseguentemente, l'Ordine procederà alla cancellazione dell'iscritto dall'Albo.

## **12. Rapporti tra Consiglio dell'Ordine e Consiglio di Disciplina**

L'Ordine, esperiti i tentativi per ottenere il pagamento ed accertata la persistente morosità di almeno 12 mesi dalla data di scadenza del versamento dovuto, deferisce gli iscritti morosi al Consiglio di Disciplina. Il

deferimento può avvenire caso per caso oppure attraverso un elenco degli iscritti, purché ciascun nominativo sia accompagnato dalla documentazione comprovante l'inadempimento e le richieste di pagamento inoltrate all'iscritto.

Contestualmente al deferimento, l'Ordine potrà procedere a porre in essere le procedure amministrative utili per la riscossione del debito, le cui spese saranno a carico esclusivo dell'iscritto moroso.

Laddove a fronte del deferimento e prima dell'inizio del procedimento disciplinare l'iscritto proceda al pagamento del dovuto, il Presidente dell'Ordine territoriale comunica immediatamente la circostanza al Presidente del Consiglio di disciplina, inoltrando altresì copia della ricevuta di pagamento.

### **13. Sospensione dall'albo per morosità – Revoca della sospensione a seguito di pagamento**

La sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per morosità è annotata sull'albo professionale.

Questa è a tempo indeterminato e potrà essere revocata unicamente dal Presidente del Consiglio di disciplina, a seguito del pagamento delle somme pregresse dovute.

Il Consiglio dell'Ordine, ricevuta notizia di revoca della sanzione della sospensione dal Presidente del Consiglio di Disciplina, procede a revocare il provvedimento di sospensione sull'albo professionale.

### **14. Inesigibilità**

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dall'Ordine nei seguenti casi:

- decesso dell'iscritto;
- reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni;
- anti economicità dell'azione di recupero;
- accertata prescrizione.

In questi casi il credito va dichiarato inesigibile dal Consiglio che, pertanto, ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero. Il Consiglio, a seconda del motivo dell'inesigibilità, ha facoltà di deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina.

### **15. Iscritti non in regola con i pagamenti**

A decorrere dalla costituzione in mora e fino al saldo della quota, tutti i servizi dell'Ordine saranno sospesi e il professionista incorrerà nelle seguenti limitazioni. In particolare agli iscritti morosi non verranno più erogati i seguenti servizi:

- Consulenza SMART Office
- Servizio Sportello
- Adesione a convenzioni stipulate dall'Ordine
- Invio rivista digitale
- Consultazione biblioteca

Agli iscritti morosi, non sarà consentita la partecipazione ad eventi formativi accreditati dall'Ordine né sarà consentito iscriversi alle Commissioni dell'Ordine.

A partire dal terzo anno di morosità agli iscritti morosi non verranno rilasciati diplomi o medaglie da parte dell'Ordine, o altri riconoscimenti previsti.

#### **16. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine. Del presente regolamento viene data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ordine a partire dal giorno successivo alla sua approvazione.